



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2013

NR. Progr. **47**

Data **03/12/2013**

Seduta NR. **8**

Proposta **51**
GEST.ECON.FINANZ.
PROGRAM.PAGHE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 03/12/2013 alle ore 17:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
TARANTINO GIUSEPPE	SINDACO	S	
GRECO SHEILA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIORGINO ADELINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
DE PADOVA VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPRINO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LACORTE GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
PASTORE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
FRIOLI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
MACRIPÒ COSIMO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
BRUNO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LEO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	1

Assenti Giustificati i signori:


FRIOLI ALESSANDRA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il PASTORE Antonio dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



Si passa alla trattazione del VII punto all'ordine del giorno. Relaziona il Sindaco, dott. Giuseppe Tarantino.

Terminata la relazione ha inizio la discussione.

Cons. Leo : *ricorda che San Marzano rientra nel novero di quei Comuni che applicano un'aliquota IMU superiore a quella base sicché, per effetto del DL 133/2013, i contribuenti saranno costretti al pagamento, seppur parziale, della seconda rata del tributo anche sulla prima casa.*

Cons. Macripò : *anche lui sottolinea negativamente il dato riferito dal Cons. Leo; chiede, inoltre, se per l'approvazione dell'aliquota sono stati rispettati i termini di legge.*

Il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Garibaldi : *risponde precisando che l'approvazione delle aliquote relative ai tributi e delle tariffe deve avvenire non oltre l'approvazione del bilancio di previsione e che, comunque, nel caso di specie il problema non si pone visto che oggetto della proposta deliberativa è la conferma dell'aliquota già in vigore dal 2012.*

Cons. La Corte : *si dichiara sorpreso del comportamento del Cons. Macripò che, pur avendo fornito un contributo all'elaborazione del regolamento TARES, proponendone un'integrazione, ha in questa sede espresso un voto contrario alla sua approvazione; più in generale si interroga sul perché i Consiglieri di opposizione non si siano preoccupati di suggerire eventuali soluzioni o correttivi rispetto all'impianto predisposto dall'amministrazione durante le conferenze dei capigruppo, in occasione delle numerose sedute che si sono svolte in tema di bilancio e tributi.*

Cons. Caprino : *rileva come questa Amministrazione, nonostante le rilevanti difficoltà finanziarie che ha dovuto fronteggiare in questa sessione di bilancio, è riuscita, unico fra tutti gli enti della provincia, a non aumentare tributi e tariffe.*

Sindaco, dott. Tarantino : *afferma che l'Amministrazione ha inteso operare nel rispetto di un criterio di equità aumentando di solo un mezzo punto l'aliquota IMU su I e II casa.*

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni in merito.

Quindi,

IL COSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 8, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del [D.L. 557/1993](#), l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis del [D.L. 201/2011](#) che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative pertinenze si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di €400;

VISTO l'art. 13, comma 10, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO che l'art. 13, comma 10 stabilisce, altresì, che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del [D.L. 201/2011](#) in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30

aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la delibera nr. 14 el 22/10/2012 con cui sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012;

VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale nr. 136 del 11/11/2013 con cui si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2013;

RITENTO, altresì, opportuno confermare anche per il 2013 le stesse aliquote stabilite per il 2012;

Con n.7 voti favorevoli e n.3 contrari (Bruno, Macripò e Leo), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- I.** Di approvare per l'anno 2013 le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
 - Abitazione principale 0,45% (4,5 per mille)
 - Altri immobili 0,81% (8,1 per mille)
- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2013;
- III.** Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
- IV.** Sempre con n.7 voti favorevoli e n.3 contrari (Bruno, Macripò e Leo), resi per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 03/12/2013

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASTORE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT LESTO MARCO





COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 47

Data Delibera 03/12/2013

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE IMU - ANNO 2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SETTORE <i>Alfredo Garibaldi</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Alfredo Garibaldi</i></p>